



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

sezione specializzata

**in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea**

composta da:

dott. Roberto Beghini	- Presidente -
dott.ssa Serena Alinari	- giudice -
dott. Marco Tamburrino	- giudice relatore -

nel procedimento n. 449/2018 VG

promosso da

[REDACTED]
in Nigeria [REDACTED] rappresentata e difesa
dall'Avv. Svetlana Turella (cod. fisc. TRLSTL73M51H612T) con studio
in Rovereto (TN), Corso Rosmini n. 84, giusta procura allegata al
ricorso

Ricorrente

contro

**Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Verona**

Resistente

con l'intervento del

Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore dott.ssa
Alessandra Liverani
pronunzia il presente

DECRETO

[REDACTED] ha impugnato il provvedimento del 2.11.2017,
notificatole il 12.1.2018, con cui la Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Verona ha rigettato
la sua domanda di protezione internazionale, chiedendo che fosse

accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Commissione, con il quale non le veniva riconosciuta la protezione internazionale ed in particolare che le fosse riconosciuto lo status di rifugiato ed in via gradatamente subordinata la protezione sussidiaria o quella umanitaria, emanando il conseguente ordine alla Pubblica Amministrazione di emanare il provvedimento di concessione di un permesso di soggiorno.

In via preliminare, la ricorrente sollevava eccezione di incostituzionalità relativamente all'art. 35 bis, commi 10, 11 e 13 del d.lgs. 251/2007, per violazione degli art. 3, 10, 24, 111 e 117 della Costituzione, nonché dell'art. 6 CEDU, non essendo garantito sempre all'interno del procedimento giurisdizionale il contraddittorio tra le parti, risultando il medesimo talora solo cartolare ed eventuale, nonché per la mancanza di reclamabilità con l'appello del provvedimento pronunciato da parte del Tribunale.

Nel merito, l'istante deduceva l'illegittimità della decisione dell'organo ministeriale, chiedendone l'annullamento e, congiuntamente, chiedendo che le venisse riconosciuto lo status di rifugiato, in via principale, ovvero, in via gradatamente subordinata, quello di beneficiaria di protezione sussidiaria ai sensi del Capo IV, art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, o di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, co. 6 del d.lgs. n. 286/1998.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, a mezzo di produzione documentale, di data 12.3.2018 ed allegando copia della domanda di protezione internazionale, copia del verbale di audizione, nonché copia del provvedimento impugnato.

In quella sede, la parte resistente si è riportata integralmente ai contenuti ed alle motivazioni, oggetto del provvedimento impugnato, insistendo per una sua conferma, non risultando comparsa invece per rendere l'interrogatorio libero la medesima parte ricorrente che risultava essersi allontanata dal luogo di dimora in Trentino non avendo più dato alcuna notizia di sé.

Il giudice si riservava la decisione in data 5.11.2018, previa trasmissione dei relativi atti al P.M. in sede che venivano inviati al giudice relatore in data 7.12.2018.

Anzitutto, il Collegio rileva che l'assenza della parte richiedente all'udienza ove la medesima deve rendere l'interrogatorio libero per la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda di protezione internazionale non osta all'esame della domanda medesima, considerato che la Corte di Cassazione ha stabilito che: *"ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo o del permesso per motivi umanitari, il giudice è esclusivamente tenuto a valutare l'esistenza della circostanza che il cittadino di un determinato Paese, a causa delle persecuzioni o dei pericoli che lo minacciano, non possa restare nello stesso e debba indirizzarsi verso altro Paese che lo possa ospitare (Cass. n. 10375 del 21/06/2012). Nessuna rilevanza può avere il fatto che il cittadino straniero non voglia rivelare il luogo in cui dimora, in pendenza del procedimento, nè tantomeno il riconoscimento della protezione internazionale può fondarsi sul rispetto di un presunto vincolo fiduciario tra Stato e cittadino straniero, facendosi discendere dalla sua inosservanza il diniego della protezione internazionale richiesta, non sussistendo alcun obbligo di collaborazione o reciprocità a carico del richiedente asilo. Peraltro, deve essere precisato che i procedimenti riguardanti il riconoscimento delle misure di protezione internazionale appartengono alla giurisdizione civile e si collocano all'interno dei modelli processuali propri dei giudizi civili. La partecipazione delle parti nel giudizio deve, conseguentemente essere disciplinata alla stregua delle regole di questa tipologia di processi. In particolare, una volta che la parte sia regolarmente costituita, come nella specie il ricorrente nel procedimento d'appello, la effettiva comparizione personale nel giudizio non ha un diretto rilievo neanche sul piano probatorio, salva l'ipotesi della mancata risposta all'interrogatorio formale od i limitati effetti della mancata comparizione*



all'interrogatorio libero (artt. 117 e 185 c.p.c.) disposto officiosamente dal giudice" (Cass. 20.9.2013 n.11667).

Preliminarmente, deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità della normativa, alla luce del fatto che il giudizio di merito, volto all'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione della protezione internazionale, non lede il contraddittorio del ricorrente, su quanto stabilito da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, considerato che la normativa prevede la possibilità della sua audizione, avvenuta nel caso di specie e la eventuale contumacia del Ministero resistente non lede la sua difesa avendo l'ente pubblico già espresso le sue valutazioni, a mezzo del relativo provvedimento impugnato.

Vi è, pertanto, un procedimento che, seppur può essere valutato come meramente cartolare, ha in sé le garanzie idonee ad attuare il relativo contraddittorio tra le rispettive parti in causa, vieppiù essendo stato nel caso di specie il ricorrente anche ascoltato nuovamente nella fase istruttoria del procedimento, costituendo facoltà del giudice nella fase istruttoria prevedere la possibilità di nuovo ascolto del ricorrente la protezione internazionale.

Alcun vulnus al contraddittorio del richiedente la protezione è, pertanto, da ritenersi rilevante nella normativa in questione, risultando la relativa questione irrilevante, visto il pacifico ascolto del ricorrente avvenuto nel caso di specie.

Sulla mancata previsione della possibilità di appello del relativo provvedimento, emesso in esito alla impugnativa giurisdizionale del rigetto della richiesta di protezione internazionale, da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della stessa, si rileva che il relativo giudizio di appello non ha una copertura garantita costituzionalmente, tanto che si deve pur ammettere che vi possono essere dei casi in cui il legislatore ha voluto limitare la possibilità di appello o reclamo del relativo provvedimento adottato in primo grado e nei quali la domanda del richiedente protezione dopo essere stata



esaminata in via amministrativa venga poi impugnata in via giurisdizionale per motivi di merito e poi per motivi di legittimità del provvedimento adottato in Cassazione.

La Corte Costituzionale ha, infatti, affermato che non sussiste, infine, la violazione dell'art. 24 Cost. per la perdita di un grado di giudizio: è infatti giurisprudenza pacifica della Consulta che la garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale (ex multis, sentenza n. 243 del 2014; ordinanze n. 42 del 2014, n. 190 del 2013, n. 410 del 2007 e n. 84 del 2003).

Del resto, la medesima Corte ha anche affermato che non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo (ex plurimis sentenze n. 165 e n. 18 del 2000, n. 82 del 1996; ordinanza n. 217 del 2000), e, più specificatamente, quanto alla disciplina dei singoli istituti processuali, è riconosciuta un'ampia discrezionalità del legislatore nella loro conformazione (ex plurimis, sentenze n. 94 del 2017, n. 121 e n. 44 del 2016), fermo restando, naturalmente, il limite della manifesta irragionevolezza di una disciplina che comporti un'ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenze n. 121 e n. 44 del 2016, n. 335 del 2004).

Anche sotto questo profilo la questione di legittimità costituzionale della mancata previsione del grado di appello è infondata.

Ciò detto, esaminando la domanda sotto il profilo della sussistenza dell'ipotesi di riconoscimento della protezione internazionale, si deve dare conto del fatto che tale locuzione ricomprenda due ipotesi diverse di protezione: da una parte, il riconoscimento dello status di rifugiato; dall'altra quello della protezione sussidiaria. Ciò detto, si osserva come, in base all'art. 2, primo comma, lett. e), del decreto legislativo 19.11.2007, n. 251 (attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), lo **status di rifugiato** venga riconosciuto al cittadino straniero il quale, per il timore fondato di

essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica (art. 8, d.lgs. n. 251/2007), si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure all'apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10.

L'art. 7 dà poi una elencazione degli atti che possono essere ritenuti persecutori e come tali influenti ai fini dell'accertamento della situazione dedotta da parte del richiedente rifugio, stabilendo al contempo che tali atti devono essere sufficientemente gravi per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui Diritti dell'Uomo.

Dal racconto effettuato dalla ricorrente in sede di colloquio presso la Commissione territoriale di Verona, emerge come questa sia nata in Nigeria, che la sua famiglia di religione cristiana originariamente composta dal padre (deceduto quando l'odierna richiedente era ancora una bambina), dalla madre, da un fratello e dalla nonna; che ha frequentato la scuola solo fino alla scuola primaria. Date le precarie condizioni economiche della famiglia, originaria di Port Hartcourt, capitale del River State, la richiedente si è trasferita all'età di 15 anni presso la casa di una sua nonna a Benin City, capitale dell'Edo State, dove aveva intrapreso un apprendistato come parrucchiera.

Nello stesso periodo, la madre malata si aggravò e morì. Durante i suoi funerali, la ricorrente venne avvicinata da una donna che disse di essere un'amica della madre e le offrì un posto dove vivere e lavorare come parrucchiera: dopo qualche tempo, anche la nonna presso cui abitava morì e quindi la ricorrente andò a vivere presso questa donna.

Dal racconto di emerge che dopo non molto tempo anche questa benefattrice si ammalò e morì.

Senza un luogo dove vivere, la ricorrente trovò riparo in una casa in costruzione. Un giorno, per strada, chiese aiuto ad una ragazza la quale le chiese se facesse lavori manuali e, scoperto che la ricorrente aveva intrapreso un apprendistato come parrucchiera, la prese con sé a vivere e lavorare.

Dopo qualche tempo, la donna incaricò l'odierna ricorrente di andare presso l'abitazione di un'altra donna, sua cliente, per tagliarle i capelli: salita in auto con la cliente, la ricorrente intraprese il viaggio. Tuttavia, vedendo che questo si prolungava, iniziò a chiedere alla donna cui doveva tagliare i capelli dove fossero dirette. Questa la tranquillizzava ma, lungo il percorso, la ricorrente notò, prima, un'indicazione in cui era scritto "Niger" e, poi, una volta fermata la macchina, le venne detto di essere in Libia.

Lì venne collocata in una casa con altre donne: l'uomo che si occupava di loro la rinchiuso in una stanza dove, per giorni, venne stuprata da molti uomini diversi. Dopo diversi giorni, un altro uomo, sentite le sue richieste d'aiuto, l'ha aiutata a fuggire dalla casa: quella notte, infatti, andò a liberarla, la bendò e la condusse sulla costa. Una volta giunta lì, le venne intimato di salire su un gommone, minacciandola finanche con una pistola.

Giunta a Lampedusa, venne poi indirizzata a Trento tramite i canali dell'accoglienza: presso la struttura in cui venne ospitata, la donna venne contattata da un uomo, anch'egli richiedente protezione internazionale, che diceva di conoscerla e che la minacciava affinché pagasse il viaggio che l'aveva portata dalla Nigeria all'Europa.

La ricorrente decise, allora, di raccontare questi fatti agli operatori i quali la accompagnarono in Questura per sporgere denuncia. Dopo qualche tempo, venne trasferita a Levico, dove vive tutt'ora, ma il suo persecutore continua a minacciarla.

Diversa è la ricostruzione dei fatti operata dalla parte ricorrente nella stesura del proprio ricorso: sul punto, l'avvocato di -

evidenzia come *“la storia narrata dalla ricorrente in Commissione non è quella emersa a seguito del diniego e riportata nel presente ricorso. Infatti solo di recente, grazie al lavoro svolto dall'unità Antitrattra della provincia di Trento, la donna ha finalmente rivelato di essere stata portata in Italia per la prostituzione. Ella ha avuto paura di raccontare l'intera verità in Commissione temendo le conseguenze del giuramento e del rito voodoo a cui è stata sottoposta in patria, nonché le ritorsioni dei trafficanti”* (si veda il testo del Ricorso ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008 e art. 19 d.lgs. 150/2011, a pagina 5).

Merita, dunque, di essere brevemente riassunta anche questa ricostruzione: la ricorrente è nata in Nigeria, la sua famiglia, di religione cristiana, era originariamente composta dal padre (deceduto quando l'odierna richiedente era ancora una bambina), dalla madre, da un fratello e dalla nonna; ha frequentato la scuola solo fino alla scuola primaria. Date le precarie condizioni economiche della famiglia, originaria di Port Hartcourt, capitale del River State, la richiedente si è trasferita all'età di 15 anni presso la casa di una sua nonna a Benin City, capitale dell'Edo State, dove aveva intrapreso un apprendistato come parrucchiera.

La madre, ammalatasi, morì circa nello stesso periodo: il fratello venne “adottato” da una famiglia mentre la ricorrente veniva avvicinata da una donna che diceva di essere amica della madre – ma che la stessa ricorrente non conosceva – che si offriva di aiutarla per farla arrivare in Europa. La donna, di nome Naomi, la portava presso la sua casa, dove la ricorrente iniziò a lavorare come parrucchiera.

Un giorno, la signora Naomi portò la ricorrente presso un sacerdote tradizionale il quale la sottopose ad un rituale voodoo: il sacerdote, dopo aver sgozzato un pollo e lasciato che il suo sangue cadesse in dell'acqua, fece lavare la ricorrente con quest'acqua per poi farle bere una bevanda calda e farle masticare noci di cola.

Dopo il rito, la Madam le disse che era pronta ad intraprendere il viaggio verso l'Europa e che, se al suo arrivo non si fosse prostituita

per pagare il viaggio (per la somma di 30.000 euro), sarebbe diventata pazza.

Il giorno dopo, venne fatta salire a bordo di un pick-up che, dopo un lungo viaggio, la fece arrivare in Libia. A quel punto, la ricorrente venne accompagnata da un trafficante che avrebbe provveduto a lei e le avrebbe consentito di intraprendere l'ultima parte del viaggio. Allo stesso tempo, la Madam le disse che, mentre la ricorrente avrebbe viaggiato in barca, lei avrebbe raggiunto la destinazione stabilita con un volo aereo.

Quest'uomo le venne presentato dalla Madam come un suo amico, di nome ' e venne alloggiata in un'abitazione con altre donne trafficate. Durante il soggiorno (di circa 2 settimane), l'uomo circonvinse la ricorrente, obbligandola ad avere rapporti sessuali con lui allo scopo di velocizzare la partenza.

La ricorrente veniva così accompagnata sulla costa e, dopo aver ricevuto il numero di telefono della Madam, venne imbarcata con altre persone. Il 27.8.2015 giunse a Lampedusa, da dove venne poi trasferita in un CAS in Sicilia. Da lì, la ricorrente chiamava la Madame la quale le garantiva che sarebbe andata a prenderla e che doveva uscire dalla struttura senza essere vista. L'indomani, la donna prelevava la ricorrente al posto prestabilito e la conduceva presso la propria abitazione a Palermo. Nel capoluogo siciliano, la ricorrente venne avviata alla prostituzione in strada sotto lo stretto controllo della Madame.

Dopo 6 mesi, stanca di quella vita, la ricorrente decide di fuggire: lasciata Palermo, ella giungeva a Trento dove venne indirizzata alla Casa della Giovane per trovare ospitalità. Successivamente, venne aiutata a presentare domanda di protezione internazionale, la quale venne formalizzata in data 29.7.2016.

Precedentemente, nel mese di marzo, la ricorrente venne presa in carico dal referente anti-tratta della Provincia di Trento. Rimase ospite della Casa della Giovane fino al 7.6.2016, per essere trasferita



dapprima alle Viote (dove rimase fino al 1.8.2016) e poi a Levico Terme, dove tutt'oggi risiede.

La ricorrente riferisce che, durante il suo soggiorno alle Viote, venne avvicinata da _____, lo stesso uomo che gestiva la casa in Libia e, per questo motivo, è stata spostata nella struttura di Levico.

In via preliminare, il Collegio osserva come la difformità nelle versioni fornite dalla ricorrente costituiscano integrazioni di quanto raccontato in sede di interrogatorio presso la Commissione, perfettamente credibili in quanto costituiscono il risultato di un percorso finalizzato all'emersione del racconto relativo alla vicenda di tratta cui è stata sottoposta. Sarebbe, dunque, del tutto errato ritenere che le evidenti differenze tra i due racconti costituiscano elementi di contraddittorietà tali da inficiare la valutazione circa la credibilità della richiedente (in senso analogo, Tribunale di Venezia, ord. 27.7.2018).

Sotto questo profilo preliminare, dunque, il Collegio ritiene che sia opportuno osservare nel merito la vicenda, al fine di determinare la fondatezza del ricorso proposto.

Ancora in via preliminare, va osservato che le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale di Verona nel provvedimento con cui ha negato ogni forma di protezione al presente ricorrente, risultano generiche o irrilevanti.

La Commissione, infatti, ritiene che la narrazione della ricorrente risulti generica, incerta nella collocazione temporale dei fatti, priva di dettagli significativi e senza riferimenti "ad un reale vissuto", evidenziando una serie di motivi per i quali questa non appare credibile.

Anzitutto, l'autorità accertante ritiene il racconto vago e non circostanziato relativamente alle modalità attraverso le quali la richiedente è giunta in Libia, evidenziando la presenza di "aree indefinite e non credibili", e sottolineando come non appaia credibile in fatto che tale viaggio sia avvenuto senza alcun preventivo accordo con la signora che la conduceva in Libia. Questo profilo, sebbene

potrebbe essere ritenuto fondato alla luce del racconto svolto in Commissione, perde rilevanza alla luce della più completa ricostruzione emersa dal ricorso.

Risulta, poi, non sostenuta da alcun riscontro oggettivo l'osservazione per cui *"non risultano verosimili le modalità attraverso le quali sarebbe successivamente giunta dalla Libia all'Italia"*: tale affermazione è resa senza alcun tipo di dimostrazione o prove a sostegno, risultando dunque in una motivazione del tutto generica e, come tale, inconsistente.

Parimenti inconsistente anche l'asserita incoerenza relativa all'incapacità della ricorrente di descrivere il luogo presso il quale è stata trattenuta in Libia nonché relativamente alle modalità con cui sarebbe scappata da quel luogo: anche in questo caso, la dinamica relativa a quella parte del viaggio viene meglio descritta e spiegata in sede di ricorso, superando dunque qualunque dubbio circa la sua coerenza.

Per quanto concerne, i profili relativi, da un lato, alle motivazioni che hanno spinto la ricorrente ad allontanarsi dalla struttura presso la quale era accolta in Sicilia, e, dall'altro, all'incontro con tale David Victor una volta accolta in Trentino, si osserva come anche questi ricevano una più completa spiegazione in sede di ricorso: in primo luogo, infatti, la ricorrente ha spiegato di essersi allontanata in quanto si sentiva obbligata a mettersi in contatto con la Madame una volta giunta in Italia; in secondo luogo, poi, grazie al lavoro dell'unità anti-tratta della Provincia di Trento, anche le circostanze relative all'incontro con il signor David Victor sono state meglio chiarite.

Infine, appare ancora una volta inconsistente l'osservazione per cui *"il quadro complessivo del comportamento tenuto a tutt'oggi dalla richiedente nella struttura in cui è ospitata denota il persistere di alcune zone di ombra nella vita della predetta"*.

Sempre in via preliminare, va ricordato come – per quanto riguarda la materia della protezione internazionale – incomba, sull'autorità accertante, un dovere istruttorio condiviso con il

richiedente/ricorrente così come disciplinato dall'art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007, il quale dispone che: "Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. [...]".

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha affermato, al punto n. 58, che "nell'ambito delle verifiche compiute dalle autorità competenti, in virtù dell'articolo 4 di detta direttiva (n.d.r., direttiva 2004/83/CE) quando taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente asilo non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo, tali aspetti non necessitano di una conferma purché siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a c) della medesima direttiva".

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata della norma citata.

Tale norma – si legge espressamente in Cass. 4.4.2013, n. 8282 – "costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti

allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese" (tale orientamento è stato ribadito da costante giurisprudenza di legittimità: *ex multis* Corte di Cass., Sez. VI Civile, 14.11.2017, n. 26921).

Inoltre, è interessante osservare come la Corte d'Appello di Palermo, con sent. del 15.02.2016, n. 281, abbia riconosciuto lo *status* di rifugiato benché si fosse "in presenza di dichiarazioni rese esclusivamente dall'interessato" e come queste siano state ritenute credibili dal Giudice unicamente in virtù dei summenzionati criteri legali indicati *ex art.* 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007, ribadendo il consolidato orientamento per cui "la diligenza e la buona fede del richiedente, al pari dei poteri officiosi attribuiti al giudice, pertanto, si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio".

Nel merito, il ricorso appare fondato e va accolto. Nel caso di specie, infatti, deve essere riconosciuto lo *status* di rifugiato motivato dal timore fondato, da parte ricorrente, di subire una persecuzione dovuta al suo essere donna e vittima di tratta, e – pertanto – appartenente ad un particolare "gruppo sociale".

Partendo dal dato normativo, si deve osservare come l'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 251/2007, indichi quali "atti di persecuzioni" due fattispecie collegate: 1) atti sufficientemente gravi (per intensità o frequenza) da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; 2) atti costituenti la somma di diverse misure, tra cui

violazioni dei diritti umani, che abbiano un impatto equivalente a quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

Tali atti, alla luce del comma successivo, “possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; [...] f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia”.

Come noto, tale *status* viene riconosciuto solo laddove tali atti persecutori siano posti in essere per motivi di persecuzione specifici (a) “razza”; b) “religione”; c) “nazionalità”; d) “appartenenza ad un particolare gruppo sociale”; e) “opinione politica”).

L'art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 251/2007, definisce “particolare gruppo sociale” in questo modo: “è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere”.

La ricorrente, con il suo racconto, e grazie al percorso intrapreso coadiuvata dall'unità anti-tratta della Provincia di Trento, ha riferito fatti coerenti e plausibili, ricostruendo la vicenda in modo logico e dando una versione chiara di quanto le sia accaduto, la quale – pertanto – trova precisi riscontri nelle fonti internazionali che analizzano il fenomeno della tratta di esseri umani e – in particolare – nella tratta delle donne nigeriane destinate alla prostituzione.



Alla luce di questo racconto, quindi, emerge come la ricorrente sia vittima di atti di persecuzione, consistenti sia in violenza fisica che psichica e sessuale, rivolti a lei in quanto donna e, come tale, appartenente ad un particolare gruppo sociale (*ex multis*, UNHCR, *“Linee guida in materia di protezione internazionale – “Appartenenza ad un determinato gruppo sociale” ai sensi dell’art. 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati”*, n. 2, 2002, che rileva come “gli Stati hanno ritenuto che donne, famiglie, tribù, gruppi professionali e omosessuali possono costituire un determinato gruppo sociale ai sensi della Convenzione del 1951”).

Inoltre, la tratta di esseri umani per la prostituzione costituisce un elemento indicatore di un timore fondato di subire persecuzione per motivi di genere che, come è stato appena osservato, rientra pacificamente nella più ampia nozione di persecuzione per appartenenza ad un particolare gruppo sociale (UNHCR, *“Linee guida in materia di protezione internazionale – L’applicazione dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta”*, n. 7, 2006, secondo il quale “l’Agenzia ha la responsabilità di assicurare che gli individui che sono stati vittime di tratta e che temono di subire persecuzione al loro ritorno nel paese d’origine, o gli individui che temono di essere vittime di tratta, la cui domanda di protezione internazionale rientra nella definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione del 1951 e/o nel suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati (d’ora in avanti “Convenzione del 1951”), siano riconosciuti rifugiati e ricevano la protezione internazionale cui hanno titolo”).

Nel caso di specie, i fatti narrati dalla ricorrente trovano pieno riscontro, non solo in fonti internazionali che analizzano il fenomeno della tratta di esseri umani, ma anche in autorevoli ricerche ed analisi dottrinali sul tema. Infatti, da tale racconto emergono alcuni elementi-chiave volti all’individuazione del *modus operandi* utilizzato

dalle organizzazioni criminali che si occupano di tale attività: A) la situazione di particolare vulnerabilità in cui versa la ricorrente al momento del primo contatto, unitamente all'appartenenza ad un "tipo" predefinito; B) primo contatto operato tramite una persona di cui la donna si fida che, in questo caso, aveva offerto un lavoro ed una casa alla ricorrente; C) presenza costante di una donna (Madam) che gestisce l'intera vicenda di tratta; D) elementi rituali-vooodoo che determinano una forma di sottomissione (e, dunque, di violenza) psicologica da parte della donna che sarà oggetto di tratta.

A) Secondo il rapporto EASO "Nigeria – La tratta di donne a fini sessuali" (ottobre 2015, reperibile al link <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZO415678IT N.pdf>, p. 15; in senso del tutto analogo, si veda anche EASO, Nigeria – Notizie sul paese, giugno 2017, reperibile al link <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO Nigeria Country focusJune17 IT.pdf>), "i profili delle donne trafficate sono eterogenei e variano nel tempo. Sebbene sia impossibile tracciare un profilo specifico, le fonti consultate identificano alcuni tratti in comune". Lo stesso rapporto evidenzia come questi "tratti in comune" riguardino cinque caratteristiche: 1) gruppo etnico; 2) età; 3) situazione familiare; 4) situazione economica; 5) istruzione.

In particolare, emerge come: 1) "Le vittime della tratta avviate alla prostituzione in Europa appartengono in grande maggioranza al gruppo etnico degli edo", come l'odierna ricorrente; 2) "I dati che emergono da studi più recenti indicano un'età media compresa tra 17 e 28 anni, con una percentuale elevata di 18-20enni", fasce d'età entro le quali era pienamente ricompresa la ricorrente all'epoca del primo contatto; 3) "La perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne trafficate": la ricorrente è rimasta orfana all'età di 15 anni ed è stata allontanata dal fratello, con cui non ha alcun contatto da allora; 4) "le donne trafficate provengono da famiglie numerose, **povere**, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche":

sebbene la ricorrente non provenga da una famiglia numerosa, emerge dal suo racconto come essa non disponesse di particolari mezzi di sussistenza; 5) "le vittime sono frequentemente analfabete o hanno un basso livello di istruzione (scuola primaria o secondaria di primo grado)", come nel caso dell'odierna ricorrente.

B - C) Dal racconto della ricorrente emerge come questa sia stata contattata dalla signora Naomi, conoscente della famiglia e della quale essa non aveva motivi di temere alcunché, la quale tuttavia si è rivelate essere una "Madam": dal rapporto EASO sopra citato, emerge come *"la madam (detta anche maman) è la figura più importante nella tratta a fini sessuali nigeriana e spesso è anche lo sponsor che finanzia il viaggio. Le madam ordinano le ragazze e in qualche caso le reclutano. Spesso guidano le organizzazioni della tratta e sorvegliano attentamente tutto il processo della tratta, dal reclutamento allo sfruttamento"* (rapporto EASO citato, pagina 22).

Dalla rappresentazione offerta dall'odierna ricorrente, la signora Naomi rispecchia gli elementi che caratterizzano il ruolo della Madam all'interno della rete dedita alla tratta.

D) Centrale, nelle vicende relative alla tratta di esseri umani provenienti da diversi Paesi africani, è l'elemento ritualistico. La rilevanza di questo elemento è centrale nei casi relativi alla tratta di persone provenienti dalla Nigeria e, in particolare, dall'Edo State: è stato osservato come questo sia "profondamente radicato nella società dello Stato di Edo e molti nigeriani, di ogni ceto sociale e grado di istruzione, credono in questa forma di culto. Molti nigeriani portano su di sé degli amuleti per scacciare gli spiriti maligni e la sfortuna, ma solo un sacerdote juju può usare i poteri del juju" (Danish Immigration Service, *Protection of victims of trafficking in Nigeria*, April 2008, pag. 23, reperibile al link <https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/BAD16BF3-A7C8-4D62-8334-DC5717591314/0/Nigeriatrafficking2007FINALpdf.pdf>, così come riportato dal rapporto EASO sopra citato, pagina 29).

Ad un iniziale approccio che poneva nel voodoo un elemento di coercizione e “giustificazione” del comportamento della vittima di tratta, se ne sta sostituendo un altro che evidenzia come “non sempre le vittime vivono il *juju*, nel momento della cerimonia, come uno strumento di intimidazione e controllo: il *juju* è più che altro una forma di coercizione «secondaria» vissuta da persone che sono già entrate in una situazione di tratta, anche se può comunque avere l'effetto di favorire il viaggio e la tratta nel Regno Unito. Il *juju* diventa una minaccia solo una volta che la donna è caduta in una situazione di sfruttamento” (Cherti, M., e al., *Human Trafficking from Nigeria to the UK*, January 2013, pag. 43, così come riportato nel rapporto EASO sopra citato, pagina 28).

Per quanto riguarda gli effetti di tale giuramento, è stato osservato che “Le vittime considerano il giuramento pronunciato in una cerimonia *juju* come un giuramento solenne e quindi non lo infrangono facilmente. Il giuramento non si può rinegoziare ed è considerato vincolante indipendentemente dal luogo in cui si trovano le vittime” (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, *Trafficking of Nigerian Girls in Italy*, April 2010, pag. 38, reperibile al link http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/unicri_series/trafficking_nigeria-italy.pdf; in senso analogo, M. Veglio, *Uomini tradotti*, in *Diritti immigrazione e cittadinanza*, n. 2/2017, pag. 28-30).

Infine, diversi studi pongono l'accento sull'aspetto contrattuale svolto dal giuramento voodoo o *juju*: “Questi giuramenti suggellano il patto tra le donne che vogliono andare in Europa e i trafficanti. I trafficanti si impegnano a pagare tutti i costi del viaggio, mentre le donne promettono di restituire il denaro e rispettare i trafficanti e si impegnano a non denunciare i trafficanti alla polizia” (Ana Dols Garcia, *Voodoo, Witchcraft and Human Trafficking in Europe*, October 2013; Nwogu, V. «*Human trafficking from Nigeria and*

voodoo. Any connections?», June 2008, così come riportati nel rapporto EASO sopra citato, pagina 29).

In ultima analisi, dunque, le vicende narrate dall'odierna ricorrente risultano del tutto credibili e, alla luce del quadro di fonti internazionali rappresentato, sufficientemente circostanziate e coerenti.

Inoltre, la giurisprudenza è da tempo concorde sul fatto che "le vittime e le potenziali vittime di tratta possono qualificarsi come rifugiati quando essi temono di essere perseguitati per ragioni legate alla loro appartenenza ad un particolare gruppo sociale" (Tribunale di Salerno, Sez. Prima, ord. del 14.3.2017; in senso del tutto analogo, Tribunale di Milano, Sez. Prima, ord. 7.6.2017 e ord. 5.12.2017; Tribunale di Bari, ord. 10.11.2018).

Sotto un ulteriore profilo, va – infine – osservato come "oltre alla persecuzione vissuta dagli individui nel corso della loro esperienza di tratta, essi potrebbero essere oggetto di ritorsioni e/o di possibili nuove esperienze di tratta se fossero rinviiati nel territorio dal quale sono fuggiti o nel quale sono stati vittime di tratta" (Tribunale di Salerno, Sez. Prima, ord. del 14.3.2017; in senso analogo, Tribunale de L'Aquila, ord. 10.5.2018). Anche questo profilo trova ampio riconoscimento nelle fonti internazionali richiamate: *ex multis*, il rapporto EASO del 2015 evidenzia come "Le donne trafficate che tornano o sono rimpatriate in Nigeria senza denaro sono accolte in modo molto diverso da quelle che tornano ricche e in molti casi incontrano atteggiamenti negativi da parte della comunità. La stigmatizzazione sociale è forte anche quando le vittime tornano con problemi di salute al posto del denaro. [...] Un motivo di preoccupazione per le vittime che tornano in Nigeria è la mancanza di una rete sociale su cui poter contare: più a lungo la vittima ha vissuto in Europa, maggiore è la probabilità che tale rete manchi. [...] Molte vittime della tratta di esseri umani hanno subito violenze al loro ritorno in Nigeria. Le donne tornate a Lagos e a Benin City sono state vittime di rapine a mano armata, stupri e/o violenze fisiche. Secondo

Secondo
10/11/2019

le donne, è «più sicuro vendere sesso sulle strade delle città europee piuttosto che vendere cibo con una bancarella a Benin City». Molti abitanti dello Stato di Edo subiscono violenze ma le donne rimpatriate rischiano di più perché si pensa che siano in possesso di denaro, guadagnato con il loro lavoro o ricevuto come indennità al momento del rimpatrio. Inoltre, i loro figli, specialmente se hanno la pelle chiara (ad esempio quelli di padre europeo) rischiano di essere rapiti a Benin City” (Plambech, S., *Points of departure*, 2014, pagg. 393-395, così come riportato in EASO “*Nigeria – La tratta di donne a fini sessuali*”, ottobre 2015, reperibile al link <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZO415678ITN.pdf>, pag. 41-42).

Per tutte queste ragioni, il Collegio accoglie il ricorso, riconoscendo alla ricorrente lo *status* di rifugiato, in quanto perseguitata per l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale, e dichiarando assorbita ogni altra domanda o questione.

Le spese vista la natura della controversia vengono compensate.

p.q.m.

Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione così provvede:

- Accoglie il ricorso;
- Riconosce lo *status* di rifugiato in quanto perseguitata per l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale richiesto da parte ricorrente;
- Spese compensate.

Trento li 15.1.2019

Il Presidente
Dott. Roberto Beghini

TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO IL

1.7 GEN 2019

20



L'ASSISTENTE
S. Colotti

Il Giudice Relatore
Dott. Marco Tamburrino